

LE NOVITÀ DEL "DECRETO RENZI"

Con la pubblicazione sulla G.U. 24.4.2014, n. 95 è entrato in vigore, a decorrere dal **24.4.2014**, il DL n. 66/2014, "Decreto Renzi", nell'ambito del quale, oltre ad una serie di disposizioni concernenti la riduzione della spesa pubblica, sono contenute alcune previsioni di carattere fiscale di seguito esaminate.

RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE (BONUS 80 EURO) – Art. 1

Per il 2014, per effetto dell'introduzione del nuovo comma 1-bis all'art. 13, TUIR, è previsto il riconoscimento di un **credito a favore dei lavoratori dipendenti**, noto come "bonus 80 euro".

Detta agevolazione è stata prevista al fine di ridurre la pressione fiscale e contributiva sul lavoro e nella prospettiva di una revisione del prelievo finalizzata a ridurre il cuneo fiscale da attuare con la Finanziaria 2015.

SOGGETTI BENEFICIARI

Il credito in esame spetta ai titolari:

- di **reddito di lavoro dipendente** ex art. 49, TUIR. Sono **esclusi** dall'agevolazione i titolari di **redditi da pensione**;
- di **redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente** di cui all'art. 50, comma 1, lett. a), b), c), c- bis), d), h-bis) e l), TUIR. L'agevolazione spetta, tra l'altro, ai collaboratori coordinati e continuativi, ai collaboratori a progetto e ai lavoratori socialmente utili.

Il credito **non** spetta:

- ai lavoratori dipendenti per i quali il datore di lavoro non è sostituto d'imposta (ad esempio, collaboratori domestici);
- ai "incapienti", cioè a coloro per i quali la detrazione da lavoro dipendente azzerava l'imposta.

CONDIZIONI PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO

Il credito è riconosciuto qualora l'**IRPEF lorda risulti superiore rispetto alla sola detrazione per reddito di lavoro dipendente** ed assimilato di cui al comma 1 del citato art. 13.

MISURA DEL CREDITO SPETTANTE

Il credito in esame:

è riconosciuto in misura differenziata a seconda dell'ammontare del reddito complessivo:

REDDITO COMPLESSIVO	CREDITO SPETTANTE
Superiore a € 8.000 ma non a € 24.000	€ 640
Superiore a € 24.000 ma non a € 26.000	€ 640 x $\frac{26.000 - \text{reddito complessivo}}{2.000}$
Superiore a € 26.000	0

non concorre alla formazione del reddito;

- è rapportato** al periodo di lavoro nell'anno.

MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEL CREDITO

Il credito è riconosciuto dal sostituto d'imposta (datore di lavoro / committente) che lo ripartisce tra le retribuzioni erogate successivamente al 24.4.2014, a partire dalla prima retribuzione utile.

In particolare lo stesso è attribuito sulle somme corrisposte in ciascun periodo di paga rapportandolo a detto periodo. A tal fine il sostituto d'imposta utilizza:

- fino a capienza, le ritenute disponibili nel periodo di paga;
- per l'eccedenza, i contributi previdenziali dovuti nello stesso periodo di paga, per i quali è previsto l'esonero dal relativo versamento.

Il beneficio in esame è **riconosciuto in forma automatica** dal sostituto d'imposta; **non** è pertanto **necessaria una specifica richiesta** da parte del beneficiario.

RIDUZIONE ALIQUOTE IRAP – Art. 2

Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 è disposta la **riduzione delle aliquote IRAP**. In particolare le nuove aliquote sono le seguenti:

SOGGETTI	ALIQUOTA	
	FINO AL 2013	DAL 2014
Generalità dei soggetti	3,90%	3,50%
Imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori	4,20%	3,80%
Banche ed enti e società finanziari	4,65%	4,20%
Imprese di assicurazione	5,90%	5,30%
Imprese operanti nel settore agricolo e coop della piccola pesca e loro consorzi	1,90%	1,70%

La misura massima della variazione di aliquota che può essere disposta dalla Regione ex art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 446/97 è ridotta dall'1% allo 0,92%. Le aliquote vigenti al 24.4.2014 (data di entrata in vigore del Decreto in esame) qualora variate dalla singola Regione, sono rideterminate applicando le variazioni adottate alle nuove percentuali.

ACCONTO 2014

Ai fini della determinazione dell'acconto IRAP 2014, in caso di **utilizzo del metodo previsionale** va applicata l'aliquota nella misura del **3,75%** (per la generalità dei soggetti), 4% (per le imprese concessionarie), 4,50% (per le banche), 5,70% (per le assicurazioni) e 1,80% (per le imprese agricole).

TASSAZIONE RENDITE FINANZIARIE E CAPITAL GAIN – Art. 3

A decorrere dall'**1.7.2014** è stabilita nella misura pari al **26% l'aliquota** della **ritenuta** ovvero dell'imposta sostitutiva applicabile alle rendite finanziarie di persone fisiche, enti non commerciali e società semplici, ossia:

- agli **interessi, premi e altri proventi** di cui all'art. 44, TUIR;
- ai **redditi diversi** di cui all'art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), TUIR.

In particolare, a seguito delle modifiche in esame, gli utili / plusvalenze derivanti da **partecipazioni non qualificate** saranno assoggettate al 26% in luogo dell'attuale 20%. Inoltre passa dall'attuale 20% alla nuova aliquota del 26% anche la ritenuta operata sugli **interessi attivi bancari**.

Non è stata oggetto di **modifiche** la tassazione riferita, tra l'altro:

- agli utili e plusvalenze relativi a **partecipazioni qualificate**;
- agli interessi e canoni corrisposti a società residenti in uno Stato UE di cui all'art. 26, comma 8- bis, DPR n. 600/73;
- agli utili corrisposti a società ed enti soggetti alle imposte sui redditi delle società in Stati UE o del SEE "white list", per i quali è confermata la ritenuta nella misura dell'1,375% ex art. 27, comma 3- ter, DPR n. 600/73;
- ai risultati derivanti dai **fondi pensione**, per i quali è confermata l'imposta sostitutiva dell'11%.

È altresì prevista:

- la **riduzione, da 1/4 a 11/26 della ritenuta, dell'importo massimo dell'imposta che i non residenti** hanno pagato all'estero in via definitiva e che possono **richiedere a rimborso** ai sensi dell'art. 27, comma 3, DPR n. 600/73;
- l'integrazione degli artt. 5, 6 e 7, D.Lgs. n. 461/97 a seguito della quale i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'art. 31, DPR n. 601/73 e dalle obbligazioni emesse da Stati non "black list" vanno **computati nella misura del 48,08% dell'ammontare realizzato**.

Con riferimento alla **decorrenza delle nuove disposizioni**, è necessario differenziare in base alla tipologia di reddito. In particolare, la nuova aliquota del 26% è applicabile:

- ai dividendi e proventi assimilati **percepiti** dall'1.7.2014;
- agli interessi e altri proventi derivanti da c/c e depositi bancari e postali, obbligazioni, titoli similari ex art. 26, DPR n. 600/73 **maturati** dall'1.7.2014;
- in caso di obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 239/96, agli interessi, premi e altro provento di cui al citato art. 44, **maturati** dall'1.7.2014;
- ai proventi derivanti da riporti e pronti contro termine di cui alla lett. g-bis) del comma 1 del citato art. 44, nonché agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari ex D.Lgs. n. 239/96 dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto di pronti contro termine stipulato anteriormente all'1.7.2014 e avente durata non superiore a 12 mesi;

- ai redditi compresi nei **capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione** di cui alle lett. g-quater) e g-quinqies) del comma 1 del citato art. 44, derivanti da contratti sottoscritti fino al 30.6.2014, sulla parte degli stessi **maturati** dall'1.7.2014;
- ai proventi derivanti dalla gestione di masse patrimoniali ex art. 44, comma 1, lett. g), e alle plusvalenze ex art. 67, comma 1, lett. c-ter), TUIR riferite a partecipazioni ad OICR, **realizzati** dall'1.7.2014 in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote / azioni. Sui proventi realizzati dall'1.7.2014 riferibili ad importi maturati fino al 30.6.2014 è applicabile la previgente misura;
- in caso di gestione individuale di portafoglio ex art. 7, D.Lgs. n. 461/97, ai risultati **maturati** dall'1.7.2014.

Le **minusvalenze**, le **perdite** o i **differenziali negativi** di cui all'art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c- quater), TUIR possono essere **dedotti dalle relative plusvalenze / redditi diversi realizzati successivamente al 30.6.2014, per una quota pari al:**

- **48,08%** del loro ammontare se realizzati fino al 31.12.2011;
- **76,92%** del loro ammontare se realizzati dall'1.1.2012 al 30.6.2014.

A decorrere **dall'1.7.2014** per la determinazione delle predette plus / minusvalenze, al sussistere di **specifiche condizioni, può essere assunto il valore** dei titoli, quote, diritti, valute estere, strumenti finanziari, rapporti e crediti **al 30.6.2014** in luogo del costo o valore di acquisto ovvero del valore ex art. 14, commi 6 e seguenti, D.Lgs. n. 461/97.

ABROGAZIONE RITENUTA SU BONIFICI ESTERI – Art. 4, comma 2

È **abrogato** il comma 2 dell'art. 4, D.Lgs. n. 167/90 che prevedeva:

- l'assoggettamento a ritenuta / imposta sostitutiva dei redditi derivanti dagli investimenti esteri e dalle attività di natura finanziaria da parte degli intermediari residenti ai quali gli stessi erano affidati in gestione, custodia o amministrazione;
- l'applicazione, da parte degli intermediari finanziari, della **ritenuta del 20% sui flussi finanziari dall'estero (bonifici esteri)**, introdotta dalla Legge n. 97/2013 e già oggetto di sospensione, fino al 30.6.2014, ad opera dell'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 19.2.2014.

IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA – Art. 4, comma 11

È previsto che **l'imposta sostitutiva dovuta ai fini della rivalutazione** ex Finanziaria 2014 dei beni d'impresa risultanti dal bilancio 2012 e ancora presenti al 31.12.2013 nonché per l'affrancamento della riserva da rivalutazione sia **versata in unica soluzione** "entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31.12.2013". **Non** è pertanto **consentito il versamento in 3 rate annuali** (senza interessi).

È comunque confermata la possibilità di compensare quanto dovuto con eventuali crediti tributari / contributivi disponibili.

Tale modifica interviene "in corsa" e pertanto si ripercuote sulle scelte operate nel bilancio 2013 già approvato / da approvare.

OBBLIGO UTILIZZO SERVIZI TELEMATICI PER I VERSAMENTI – Art. 11, commi 2 e 3

Dall'**1.10.2014** i versamenti delle imposte / contributi vanno effettuati utilizzando **esclusivamente:**

- i **servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per i c.d. modd. F24 "a zero";
- i **servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa qualora siano state **effettuate compensazioni** e il mod. F24 presenti un **saldo "da versare"**;
- i **servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa per i modd. F24 di **importo superiore a € 1.000.**

In base alle nuove disposizioni **non è più rilevante il possesso della partita IVA** e quindi le regole sopra accennate sono applicabili anche ai contribuenti privati. Di fatto la presentazione del mod. F24 cartaceo è possibile solo per importi fino a € 1.000.

Il soggetto che utilizza i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate (professionista, società di servizi, CAF imprese, ecc.) **può inviare anche i modd. F24 di soggetti terzi**, mediante addebito sul proprio c/c, previo rilascio all'intermediario di un'apposita autorizzazione da parte dell'istituzionario della delega, che rimane comunque responsabile ad ogni effetto. L'autorizzazione può anche essere **cumulativa**.

PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI AGRO-FORESTALI – Art. 22, comma 1

Per effetto della modifica del comma 423 dell'art. 1, Finanziaria 2006, il reddito derivante dalla **produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agro-forestali** effettuate da parte di imprenditori agricoli (ad esempio, utilizzo di ortaggi o altre biomasse per la produzione di biogas) che costituiscono attività agricole connesse, finora qualificato come agrario, va determinato applicando il **coefficiente di redditività del 25% all'ammontare dei corrispettivi** delle operazioni soggette a registrazione ai fini IVA.

la novità in esame trova applicazione dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 (generalmente **dal 2014**) e va tenuta in considerazione ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF / IRES 2014.

Va evidenziato che il nuovo regime forfetario di determinazione del reddito non è obbligatorio poiché rimane infatti possibile optare per la determinazione del reddito con le modalità ordinarie.

IMU E TERRENI AGRICOLI "MONTANI" – Art. 22, comma 2

A seguito della modifica dell'art. 5-bis, DL n. 16/2012, l'esenzione IMU ex art. 7, comma 1, lett. h), D.Lgs. n. 504/92, prevista per i terreni agricoli, **ricadenti in aree montane o di collina** site nei Comuni individuati da un apposito DM, sarà riconosciuta a seconda dell'altitudine e differenziata a seconda che siano posseduti da coltivatori diretti e IAP o da altri soggetti.

L'individuazione dei predetti Comuni opera già con effetto dall'**IMU 2014**.

FATTURA ELETTRONICA ALLA P.A. – Art. 25

ANTICIPAZIONE DECORRENZA DELL'OBBLIGO

Come noto, dal 6.6.2014 decorre l'obbligo della fattura elettronica nei confronti dei Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale (INPS, INARCASSA, CNPADC, ENPAM, CIPAG, ENPACL, ecc.).

Per le **altre Amministrazioni pubbliche** la decorrenza, fissata al 6.6.2015, è ora anticipata al **31.3.2015**. È fissata al medesimo termine anche la decorrenza dell'obbligo per le **Amministrazioni locali**.

NUOVI DATI DA INDICARE IN FATTURA

Nelle fatture elettroniche emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione devono essere indicati:

- il **Codice identificativo di gara** (CIG), salvo gli specifici casi di esclusione della tracciabilità ex Legge n. 136/2010;
- il **Codice unico di Progetto** (CUP) per le fatture riferite a opere pubbliche, manutenzioni straordinarie, interventi finanziari da contributi comunitari nonché se previsto ai sensi dell'art. 11, Legge n. 3/2003.

In mancanza di detti codici la P.A. **non può effettuare il pagamento** della fattura.

CREDITI "COMMERCIALI" VERSO LA P.A. E PIATTAFORMA ELETTRONICA – Art. 27, comma 1

A favore dei soggetti che vantano crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, è prevista la **possibilità di comunicare**, tramite la piattaforma elettronica, i **dati delle fatture** / richieste di pagamento equivalenti **emesse dall'1.7.2014** riportando, se previsto, il codice CIG.

COMPENSAZIONE CREDITI "COMMERCIALI" CON SOMME DA ISTITUTI DEFLATTIVI – Art. 39

Per effetto della modifica dell'art. 28-quinquies, DPR n. 602/73 le imprese / lavoratori autonomi che effettuano somministrazioni, forniture e appalti e prestazioni professionali nei confronti dello Stato, Enti pubblici, Regioni, Enti locali nonché del SSN, possono **compensare le somme "da accertamento tributario"** dovute relativamente ad alcuni istituti definitivi della pretesa tributaria e deflattivi del contenzioso (accertamento con adesione, adesione ai PVC, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, reclamo e mediazione, ecc.) utilizzando i **crediti** vantati nei confronti dello Stato / Regioni / Enti ancorché **maturati successivamente al 31.12.2012**.

Dalla citata disposizione è stato infatti **eliminato** il riferimento ai crediti maturati fino a detta data.

COMPENSAZIONE CREDITI "COMMERCIALI" CON SOMME ISCRITTE A RUOLO – Art. 40

È **differito** dal 31.12.2012 **al 30.9.2013** il termine, stabilito dal DM 19.10.2012, entro il quale devono essere stati **notificati i ruoli** al fine di poter compensare le relative somme con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dello Stato, Enti pubblici, Regioni, Enti locali nonché del SSN per **somministrazioni, forniture e appalti**.

In altre parole, ora è possibile compensare i crediti con le somme iscritte in ruoli **notificati entro il 30.9.2013**.

Pordenone, 29.4.2014